

Accertamento del passivo – Fallimento – Cass. n. 3054/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutività dello stato passivo - Domande di insinuazione tardiva- Termine per l'impugnazione- Decorrenza- Decreto di esecutività- Fondamento.

In materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 l. fall., benché la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, l. fall. unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3054 del 09/02/2021 (Rv. 660577 - 02)

Riferimenti normativi: [Dlgs 14 2019 art 203](#), [Dlgs 14 2019 art 204](#), [Dlgs 14 2019 art 206](#), [Dlgs 14 2019 art 207](#), [Dlgs 14 2019 art 208](#)